



CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO SERVIZIO COMMISSIONI

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1742-A

*Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione
di grandi imprese in crisi*

(D.L. n. 134/2008 – Approvato dal Senato A.S. 999)

N. 30 – 21 ottobre 2008

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685



Estremi del provvedimento

A.C. 1742

Titolo breve: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

Iniziativa: governativa

approvato con modifiche dal Senato

Commissione di merito: IX e X Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:**

Gruppo:

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario: IX e X Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

Nota di verifica n. 30

INDICE

ARTICOLO, 1 COMMI 1-12

MODIFICHE ALLE NORME IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DI GRANDI IMPRESE
IN STATO DI INSOLVENZA

ARTICOLI 1, COMMA 13, E 2, COMMI 1-4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

ARTICOLO 2, COMMA 4

COPERTURA FINANZIARIA

ARTICOLO 2, COMMA 5

COPERTURA FINANZIARIA

ARTICOLO 2, COMMI 5-BIS-5-QUATER

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

ARTICOLO 3, COMMA 1

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ ALITALIA

ARTICOLO 3, COMMA 2

TUTELA DEI PICCOLI AZIONISTI O OBBLIGAZIONISTI DI ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE S.P.A.

PREMESSA

Il provvedimento in esame, di conversione in legge del decreto legge n. 134 del 2008, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, è stato già approvato, con modificazioni.

Il testo originario (A.S. 999) è corredato di relazione tecnica, riguardante esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, ed all'articolo 2, commi 1 e 2.

Alla Camera, le Commissioni IX e X, che hanno esaminato il provvedimento in sede referente, hanno ulteriormente modificato il testo pervenuto dal Senato.

La presente nota esamina le disposizioni del testo, risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, suscettibili di determinare effetti finanziari.

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

(milioni di euro)

	2009	2010	2011
Articolo 1, comma 13, e 2, commi 1-2	30	30	30
Articolo 2, comma 5		30	30

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO, 1 commi 1-12

Modifiche alle norme in materia di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza

Le norme, nel testo originario, modificano alcune delle disposizioni del decreto legge n. 347 del 2003, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza^[1].

In particolare:

- le disposizioni del citato decreto legge si rendono applicabili non solo alle imprese soggette alle norme sul fallimento in stato di insolvenza che si avvalgono della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa sulla base di un programma di risanamento (art. 27, comma 2, *lett. b*), del decreto legislativo n. 270 del 1999^[2], ma anche a quelle che intendono ricorrere alla procedura che prevede la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio

dell'impresa di durata non superiore ad un anno (art. 27 , comma 2, *lett. a*), del decreto legislativo n. 270 del 1999);

- per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso sono disposte con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dello sviluppo economico, quest'ultimo attualmente preposto in via esclusiva all'adozione di tali atti;
- viene specificato che, tra le "imprese del gruppo", alle quali può essere estesa l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 347 del 2003, si intendono ricomprese anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali di fornitura di servizi con l'impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria;
- in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e con riferimento alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti in grado di garantire la continuità del servizio nel medio periodo, la rapidità dell'intervento ed il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti. Il prezzo di acquisto non può essere inferiore a quello di mercato, risultante da una perizia effettuata da una primaria istituzione finanziaria, individuata dal Ministro dello sviluppo economico.

Attualmente, l'articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999 prevede che l'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformità al programma autorizzato, sia effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzata al migliore realizzo. La vendita di beni immobili, aziende e rami di azienda di valore superiore a cento milioni di lire è effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicità. Il valore dei beni è preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario.

E' disposta, inoltre, l'applicazione dei commi da 4 a 8 dell'articolo 105 della legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942), prevedendo così l'esclusione della responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.

- sempre in riferimento alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, le operazioni di concentrazione connesse o comunque previste dal programma autorizzato rispondono a preminenti interessi generali e non sono soggette alla procedura autorizzatoria da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui alla legge n. 270 del 1990^[3]. Resta fermo comunque il divieto di abuso di posizione dominante e di intese restrittive della libertà di concorrenza, di cui agli articoli 2 e 3 della medesima legge. Resta fermo, inoltre, l'obbligo di notifica all'Autorità, da parte dei soggetti coinvolti, delle suddette operazioni di concentrazione, unitamente alla proposta di misure idonee a prevenire il rischio di condizioni di prezzo o contrattuali

ingiustificatamente gravose per i consumatori. L'Autorità prescrive tali misure, eventualmente integrandole, e definisce il termine, comunque non inferiore a tre anni, in cui debbono cessare le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi;

- l'ammissione delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali alla procedura di amministrazione straordinaria e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, la perdita dei requisiti per il mantenimento di autorizzazioni, certificazioni, concessioni ed altri atti per l'esercizio delle attività svolte. In caso di cessione di azienda o di rami di azienda tali atti sono trasferiti all'acquirente.

La relazione tecnica non considera le disposizioni.

Si segnala che, nel corso dell'esame al Senato, la Commissione Bilancio ha formulato osservazioni in merito alle possibili ripercussioni finanziarie derivanti per lo Stato, nell'ipotesi in cui sia azionista o creditore, sia in via generale, sia in particolare nel caso di Alitalia, dalle modalità di dismissione delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali in stato di insolvenza ed, in particolare, dalla norma che rende applicabili le disposizioni della legge fallimentare in materia di irresponsabilità dell'acquirente per i debiti pregressi. Il Governo[4], in risposta a tali osservazioni, ha precisato quanto segue:

- non risulta ancora accertata l'entità dello stato passivo della società Alitalia, che potrà essere definita solo dal Commissario appositamente nominato;
- la normativa oggetto di rilievo è specificatamente destinata alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali e risponde all'esigenza di garantire la continuità della prestazione di tali servizi; d'altro canto la medesima normativa prevede che la cessione di *assets* avvenga a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio, la rapidità dell'intervento ed il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dai Trattati, fermo restando che il prezzo sarà determinato da una autorità indipendente e non potrà essere inferiore a quello di mercato;
- in tale contesto normativo volto contemporaneamente a garantire la continuità del servizio ed il massimo realizzo dei cespiti aziendali, risulta difficile stimare gli effetti di tali operazioni sulle partecipazioni statali e sulla finanza pubblica;
- la procedura di dismissione dovrebbe consentire la realizzazione dell'importo massimo possibile dalla vendita, in modo da garantire anche i diritti dei creditori;
- a tale logica risponde anche la norma che prevede l'esenzione della responsabilità in favore dei soggetti acquirenti per i debiti pregressi, volta appunto a consentire la cessione dei beni aziendali alle migliori condizioni;
- nel caso di Alitalia, l'esperimento di una trattativa privata si realizza, nell'ambito di una procedura concorsuale, solo dopo l'infruttuoso esito di una lunga procedura competitiva, nel corso della quale si è consentito ai diversi soggetti interessati di intervenire e presentare offerte.

In ordine ai crediti vantati dallo Stato nei confronti della società Alitalia, il Governo[5] ha, inoltre, chiarito che il prestito ponte di 300 milioni di euro disposto in favore di tale società dovrà essere restituito secondo le modalità previste dal decreto legge n. 80 del 2008 nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della

cessione della partecipazione azionaria di titolarità del MEF o della perdita di controllo effettivo da parte del medesimo Ministero, e il 31 dicembre 2008. Su tale prestito è applicato un tasso di interesse equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea. Inoltre, lo Stato risulta titolare di obbligazioni per un controvalore nominale pari a circa 400/420 milioni di euro, in quanto in precedenza è stato erogato ad Alitalia un prestito di circa 700 milioni di euro attraverso l'emissione di titoli convertibili sottoscritti in proporzione alla titolarità del capitale, pari allora per lo Stato al 62 per cento. La sospensione delle quotazioni connesse al titolo Alitalia ha ovviamente comportato anche la sospensione delle quotazioni connesse a tali titoli.

Il Senato ha introdotto, in particolare, le seguenti modifiche:

- ha precisato che alle imprese del gruppo, come definite dalle norme in esame, si applichi la stessa disciplina prevista dal decreto legge n. 347 per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;
- ha limitato alle operazioni di concentrazione effettuate entro il 30 giugno 2008 l'applicazione delle disposizioni che escludono il ricorso alla procedura autorizzatoria da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Alla Camera, **le Commissioni** di merito, hanno introdotto una modifica all'articolo 27, comma 2, del decreto legge n. 270, che prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria anche per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali che realizzino il recupero dell'equilibrio economico tramite la cessione di complessi di beni e contratti, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno.

Al riguardo andrebbero fornite assicurazioni – suffragate da idonei elementi di valutazione - volte ad escludere la possibilità che la norma di deroga alle regole sul controllo antitrust risulti in contrasto con la normativa comunitaria, per effetti dell'eventuale determinazione di posizioni di monopolio in ambito nazionale, peraltro costituite in favore di un limitato numero di imprese che effettuino operazioni di concentrazione in un arco ristretto di tempo.

Inoltre, tenuto conto che le norme hanno carattere generale in quanto delineano una procedura applicabile a tutti i casi di eventuale situazione di insolvenza di imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, appare necessario chiarire come si intenda assicurare la massima economicità e convenienza delle scelte relative all'individuazione dell'acquirente nell'ambito delle operazioni di cessione dei complessi aziendali, ovvero di complessi di beni e di contratti, attraverso procedure che, in deroga alla normativa vigente, prevedono il ricorso alla trattativa privata. Tali profili rilevano per le possibili ripercussioni sulla finanza pubblica su un duplice piano: quello della tutela degli interessi degli azionisti, che nel caso di imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, sono spesso rappresentati da soggetti pubblici; quello della compatibilità delle operazioni in questione con la normativa europea in materia di concorrenza.

ARTICOLI 1, comma 13, e 2, commi 1-4

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per le imprese esercenti servizi pubblici essenziali in amministrazione straordinaria

Le norme dispongono:

- a) il dimezzamento dei termini relativi alle consultazioni sindacali ai fini della procedura di mobilità, della procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e di quella di trasferimento di azienda (articolo 1, comma 13, cpv. 2-ter, primo periodo).

In particolare, la norma precisa che si tratta dei termini previsti in relazione alla concessione degli ammortizzatori sociali previsti dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 249/2004^[6] (CIGS e mobilità) concessi, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. A tal fine, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità;

- b) la possibilità per il Commissario straordinario e il cessionario, nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento di azienda anche ove esse fossero risultate infruttuose, di individuare i lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario a seguito del trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e della definizione dei contenuti di uno o più rami di azienda, anche non preesistenti^[7]. Tali passaggi possono essere effettuati anche previa collocazione in CIGS o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario^[8] (articolo 1, comma 13, cpv. 2-ter, secondo e terzo periodo);
- c) la garanzia dell'applicazione dei benefici per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, di lavoratori in mobilità previsti dalla legge n. 223/1991 ai casi di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti da imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, destinatari di trattamenti di CIGS e di mobilità (articolo 1, comma 13, cpv. 2-quater).

In particolare, l'articolo 8, comma 2, della legge n. 223/1991 prevede che, in caso di assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di lavoro a termine, la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi. Inoltre, il successivo comma 4 prevede la concessione al datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, di un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore^[9]. Infine, il comma 9 dell'articolo 25 della medesima legge n. 223/1991 prevede che, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti;

- d) la possibilità di aumentare, rispettivamente, a 48 mesi e a 36 mesi i periodo massimi di fruizione dei trattamenti di CIGS e di mobilità, concessi ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 249/2004, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'area geografica di riferimento[\[10\]](#) (articolo 2, comma 1);
- e) l'estensione al personale anche navigante dei vettori aerei del regime delle decadenze già previsto dal decreto-legge n. 249/2004[\[11\]](#) nei casi in cui i lavoratori che percepiscono trattamenti di CIGS o di mobilità rifiutino di essere avviati alle attività di formazione e ricollocazione professionale[\[12\]](#) (articolo 2, comma 3);
- f) la copertura dell'onere mediante l'incremento di **30 milioni di euro annui a decorrere dal 2009** dell'apposita evidenza contabile costituita, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, dal decreto-legge n. 249/2004 e destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali nel settore aereo[\[13\]](#). Tale evidenza contabile (fondo esubero personale di volo), così come integrata dalla disposizione in esame, costituisce il limite di spesa per la concessione dei benefici previsti dal decreto-legge in esame[\[14\]](#) per il rispetto del quale l'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi (articolo 2, comma 4).

La relazione tecnica si limita a evidenziare che gli interventi recati dall'articolo 1, comma 13, e dall'articolo 2, commi 1 e 2 comportano un maggiore ricorso e una maggiore permanenza negli istituti di garanzia del reddito (CIGS e mobilità) e la fruizione dei benefici contributivi previsti dalla legge n. 223/1991, nel caso di assunzione di lavoratori beneficiari dei trattamenti.

Nella Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmessa alla Commissione Bilancio del Senato[\[15\]](#), si precisa che l'eventuale concessione degli ammortizzatori sociali già nel corso del 2008[\[16\]](#) avrebbe un impatto limitato e comunque gestibile nell'ambito e nei limiti delle risorse dell'evidenza contabile già istituita ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 249/2004[\[17\]](#).

La Nota ribadisce, inoltre, che l'erogazione dei benefici avviene nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente a ciò preordinate nell'ambito di tale fondo esuberi personale di volo. Tali risorse, tra l'altro, sono risultate superiori agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 249/2004, fermo restando che non vi è una diretta correlazione tra l'attuale utilizzo di tali disponibilità e gli effetti del Piano in corso di definizione[\[18\]](#).

In una successiva Nota del 1° ottobre 2008, si sottolinea che le somme destinate al fondo esuberi sono sufficienti per le finalità alle quali sono preordinate, anche alla luce dell'integrazione del Fondo per l'occupazione di 700 milioni di euro nel 2009 disposta dal decreto-legge n. 112/2008.

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere in esame, che va ricondotto sia alla concessione dei trattamenti di CIGS

e di mobilità, finanziati anche dalla contribuzione a carico dei datori di lavoro sia alla concessione dei benefici contributivi in favore dei datori di lavoro, che assumono i lavoratori in esame. In particolare, questi ultimi benefici si configurano quali veri e propri diritti che non sembrerebbero quindi contingentabili entro un limite di spesa, in quanto dovrebbero essere comunque corrisposti anche qualora tale limite si rivelasse insufficiente. I predetti dati ed elementi appaiono quindi necessari anche al fine di verificare la congruità dell'autorizzazione di spesa disposta per fare fronte agli stessi oneri.

Con riferimento, infine, alle disponibilità del Fondo per l'occupazione, si segnala che in uno dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il 2009 (AC 1441-quater), in corso di esame alla Camera, è stata introdotta una disposizione che proroga trattamenti di cassa integrazione e mobilità, utilizzando 706 milioni di euro delle disponibilità complessive del Fondo per l'occupazione per il 2009.

ARTICOLO 2, comma 4

Copertura finanziaria

La norma prevede, ai fini dell'attuazione del presente decreto, l'incremento della 'apposita evidenza contabile di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nella misura di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.. Alla relativa copertura finanziaria si provvede:

- a) quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al fine di consentire il rispetto del limite di spesa prefissato, la norma prevede, inoltre, che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provveda al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile.

Al riguardo, fermo rimanendo quanto indicato nella nota trasmessa dal Governo, durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, secondo la quale agli oneri derivanti dall'eventuale concessione degli ammortizzatori socialigà nel corso dell'anno 2008, potrebbe farsi fronte con le risorse già previste ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 259 del 2004, appare utile acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di indicare esplicitamente

la decorrenza dei suddetti oneri (precisando, nel caso in cui si ritenga che si determinino oneri anche nell'esercizio 2008, il riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 1-bis, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 259 del 2004).

Con riferimento all'utilizzo del Fondo per l'occupazione, la cui dotazione è iscritta nei capitoli 7206 e 7207 del Ministero del lavoro, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che il rifinanziamento, di cui al comma 6, dell'articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 2008, non era stato preordinato a specifici interventi.

Con riferimento alla riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge n. 244 del 2007, si rileva che gli stanziamenti della tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2009 (Atto Camera n. 1713) già includono, come indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria stesso, le riduzioni previste dalla norma in commento.[\[19\]](#)

In relazione alla natura degli oneri, il comma 4 in esame prevede una clausola di salvaguardia che affida all'INPS il monitoraggio delle domande e delle erogazioni in modo da garantire il rispetto dei limiti rappresentati dalle disponibilità dell'apposita evidenza contabile relativa alla cassa integrazione straordinaria e mobilità straordinaria dei vettori aerei e delle società da questi derivanti istituita nell'ambito del Fondo per l'occupazione. Si segnala che in casi analoghi e, in particolare nel medesimo articolo 1-*bis*, del decreto-legge n. 249 del 2004, la clausola di salvaguardia oltre a prevedere il monitoraggio da parte dell'INPS, disponeva altresì la comunicazione delle risultanze di tale monitoraggio al ministero del lavoro e al ministero dell'economia, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi previsti dalla legge n. 468 del 1978. Si stabiliva, altresì, che nel periodo strettamente necessario per l'adozione di tali provvedimenti alle eventuali eccedenze di spesa si facesse fronte mediante rideterminazione, con decreto del ministero del lavoro di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione.

ARTICOLO 2, comma 5

Copertura finanziaria

La norma dispone l'integrazione di **30 milioni di euro annui per il periodo 2010-2014** dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi

permanenti di natura corrente, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

Al riguardo appare necessario che il Governo chiarisca quali siano le specifiche finalizzazioni delle spese in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la norma prevede l'integrazione, nella misura di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Al riguardo, si segnala, in primo luogo, l'opportunità che il Governo chiarisca le finalità del rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 9-ter, della legge n. 468 del 1978, in assenza di indicazioni al riguardo desumibili dal disposto normativo, ovvero dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica. Tale chiarimento appare opportuno anche in relazione alla durata dell'integrazione del finanziamento che si riferisce agli esercizi dal 2010 al 2014.

Si segnala che tale rifinanziamento risulta, in ogni caso, già esposto nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2009 (Atto Camera n. 1713).

Con riferimento all'utilizzo del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, la cui dotazione è iscritta sul capitolo 3075 del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di verificare la sussistenza delle risorse e l'idoneità del loro utilizzo, si rileva l'opportunità che il Governo fornisca l'entità delle risorse del Fondo stesso, con l'indicazione delle finalizzazioni alle quali, già stabilite sulla base delle differenti autorizzazioni legislative di spesa, le stesse risultano preordinate.

ARTICOLO 2, commi 5-bis-5-quater

Ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato e ulteriormente modificate dalle Commissioni riunite IX e X della Camera dei deputati, dispongono:

- a) l'aumento di 2 euro a passeggero dell'addizionale sui diritti di imbarco[20] nonché il versamento dei proventi dell'incremento dell'addizionale da parte dei soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall'Inps[21] (comma 5-bis);
- b) l'estensione al settore aereo, nei casi di crisi occupazionale, di riduzione o trasformazione di attività, con concessione del trattamento di CIGS e di mobilità[22], della deroga al divieto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine[23] (comma 5-ter);
- c) il diritto dei lavoratori a tempo indeterminato, collocati in CIGS sulla base dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 249/2004, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di mobilità, di rientrare nel programma di CIGS e di usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio (comma 5-quater).

La norma non è corredata da relazione tecnica.

Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca la quantificazione delle maggiori spese connesse al riconoscimento del beneficio di continuare ad usufruire della cassa integrazione, anche nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, configurato dalla disposizione in esame come un vero e proprio diritto[24].

Quanto alla possibile entità delle risorse derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco, si segnala che, con l'aumento da 1 a 3 euro, il maggior gettito potrebbe essere quantificato in circa 100 milioni di euro annui. Infatti, come risulta dal bilancio preventivo INPS per l'esercizio 2008, le entrate del Fondo speciale per il sostegno del reddito del personale del trasporto aereo provenienti dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco sono valutate in 50 milioni di euro.

ARTICOLO 3, comma 1

Responsabilità degli amministratori della società Alitalia

La norma dispone che, in relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame per garantire la continuità aziendale di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.a., di Alitalia Servizi S.p.a. e delle società da queste controllate, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è posta esclusivamente a carico delle predette società. Nei medesimi limiti è

esclusa la responsabilità amministrativa contabile dei medesimi soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di cariche pubbliche.

La relazione tecnica non considera la norma.

Si segnala che nel corso dell'esame al Senato, la Commissione Bilancio ha chiesto chiarimenti circa la possibilità che la norma sia suscettibile di precludere anche azioni giudiziarie in ordine a comportamenti o atti che abbiano cagionato, anche indirettamente, danni all'erario, con conseguenti riflessi sulla finanza pubblica. In risposta a tali osservazioni il Governo[25] ha affermato che i riflessi della norma sulla finanza pubblica sono meramente ipotetici ed eventuali e, comunque, sussiste, per gli stessi fatti, la responsabilità patrimoniale di Alitalia S.p.a. e delle società da essa controllate. Ha altresì precisato che la disposizione non preclude l'esercizio di azioni di responsabilità amministrativo-contabile per eventuali danni derivanti da atti o fatti posti in essere dai soggetti interessati, ma è diretta a far sì che, una volta accertati tali atti o fatti dannosi, le conseguenze patrimoniali siano poste a carico di Alitalia e delle società controllate.

La medesima Commissione bilancio del Senato, nell'esprimere parere non ostativo sul disegno di legge di conversione del decreto in esame, ha indicato quale presupposto a tale parere, con riguardo alla norma in materia di esclusione di responsabilità, l'assenza di comportamenti in conseguenza dei quali possa profilarsi un pregiudizio economico per lo Stato, sulla base di quanto chiarito dal Governo e del fatto che i riflessi sulla finanza pubblica risultano comunque eventuali e di natura indiretta.

Al riguardo si rileva che, nell'eventualità di accertamento di danni erariali, il trasferimento della responsabilità patrimoniale dagli amministratori alle società in amministrazione straordinaria, destinate alla liquidazione, appare limitare per lo Stato la probabilità di vedere soddisfatta l'azione risarcitoria. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 3, comma 2

Tutela dei piccoli azionisti o obbligazionisti di Alitalia – Linee aeree italiane S.p.a.

La norma, nel testo originario, ai fini della tutela del risparmio, dispone che i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.a., che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi ad oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, siano ammessi a beneficiare di un indennizzo a valere sul Fondo, istituito a decorrere dal 2006 nello stato di previsione del MEF, con l'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 ed alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario. Le modalità attuative delle disposizioni in esame sono demandate ad apposito DPCM.

Il Fondo è stato istituito per indennizzare i risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, che abbiano subito un danno ingiusto altrimenti non risarcito e che abbiano sofferto il predetto danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

Il DPR n. 116 del 2007 ha provveduto a definire la nozione di conto corrente dormiente ed a determinare gli obblighi degli intermediari finanziari in ordine all'individuazione di tali rapporti bancari. Non è stato, invece, ancora emanato il regolamento attuativo recante la disciplina tecnica per la concreta attivazione del Fondo. In merito allo schema di tale regolamento, predisposto dal Tesoro, il Consiglio di Stato ha peraltro espresso recentemente (22 settembre 2008) parere negativo.

Si segnala, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 61, comma 27, del decreto legge n. 112 del 2008, quota parte del Fondo è destinata anche al finanziamento della carta acquisti per i cittadini meno abbienti, di cui all'articolo 81, comma 32, del medesimo decreto.

La relazione tecnica non considera le norme.

Nel corso dell'iter al Senato il Governo ha precisato che i benefici previsti dalla norma in esame sono concessi nei limiti delle risorse del Fondo. Tale precisazione è stata inserita dalla Commissione Bilancio del Senato nel testo del parere non ostativo espresso sul provvedimento, quale presupposto ai fini dell'espressione di tale parere.

Il Senato ha introdotto norme volte ad ampliare l'ambito degli strumenti finanziari i cui importi sono versati al Fondo ove non reclamati dai beneficiari nel termine di prescrizione del relativo diritto, nonché ad accelerare le modalità di versamento al Fondo dei suddetti importi. In particolare sono versati al Fondo gli importi degli assegni circolari non riscossi, gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private (ramo vita e investimenti in fondi collettivi), gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni postali fruttiferi.

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca indicazioni sulla possibile effettiva consistenza iniziale del Fondo alimentato dai conti correnti dormienti, in relazione ai quali gli intermediari creditizi e finanziari stanno attualmente ultimando le attività di ricognizione. Ciò in considerazione delle numerose finalità di utilizzo già normativamente disposte per le disponibilità del Fondo stesso.

Andrebbero, inoltre, forniti più ampi chiarimenti circa i requisiti e le priorità di accesso alle risorse del Fondo, in relazione al fatto che le diverse norme che ne autorizzano l'utilizzo sono ispirate da finalità di natura diversa e da un diverso grado di certezza rispetto alla consistenza della platea dei beneficiari e, quindi, all'ammontare di risorse necessario per il perseguimento di tali finalità.

Andrebbero, inoltre, fornite indicazioni in merito ai tempi di effettiva disponibilità degli importi del Fondo, sia in considerazione della attuale mancata emanazione delle norme tecniche che disciplinano le concrete modalità di versamento al Fondo degli importi individuati dagli intermediari

finanziari, sia in considerazione del fatto che l'ampliamento degli strumenti di finanziamento del Fondo, operato dal Senato, renderà probabilmente necessario un aggiornamento dello schema di regolamento attuativo già formalizzato dal MEF.

[1] Legge n. 39 del 2004.

[2] Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1, della legge n. 30 luglio 1998, n. 274.

[3] Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

[4] Cfr. Senato, Commissione Bilancio in sede consultiva, seduta del 17 settembre 2008. Cfr. anche MEF, Nota del Dipartimento della ragioneria generale dello stato e Nota del Dipartimento del Tesoro pervenute alla medesima Commissione il 17 settembre 2008.

[5] Cfr. Senato, Commissione Bilancio in sede consultiva, Seduta del 1° ottobre 2008. Cfr. anche MEF, Nota dell'Ufficio del coordinamento legislativo pervenuta il 1° ottobre 2008.

[6] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004.

[7] Si segnala che nella Nota trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Commissione Bilancio del Senato il 17 settembre 2007 si esclude l'applicazione generalizzata di tale disposizione, essendo specificato che la disposizione riguardante il passaggio di lavoratori alle dipendenze del cessionario riguarda esclusivamente le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, come richiamato dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 39/2004, di conversione del decreto-legge n. 347/2003.

[8] L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999 prevede in tali casi la possibilità di prevedere il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche alle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia.

[9] Tale contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree del Mezzogiorno.

[10] Si segnala che, a normativa vigente, la CIGS può essere concessa al massimo per 12 mesi in caso di crisi aziendale, 18 mesi in caso di procedure esecutive concorsuali e 24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale. Il periodo di percezione dell'indennità di mobilità varia a seconda dell'età anagrafica del beneficiario e dell'ubicazione dell'azienda. In particolare, il lavoratore con meno di 40 anni ha diritto a 12 mesi di indennità, aumentati a 24 mesi se l'azienda è sita nel Mezzogiorno; il lavoratore con età compresa tra i 40 e i 49 anni ha diritto a percepire l'indennità per 24 mesi, aumentati a 36 mesi se l'azienda è situata nel Mezzogiorno; infine, il lavoratore con più di 50 anni ha diritto a percepire l'indennità per 36 mesi, aumentati a 48 se dipendente da azienda situata nel Mezzogiorno.

[11] Articolo 1-bis.

[12] La norma dispone inoltre che, ai fini dell'erogazione dei trattamenti in esame, i lavoratori sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego.

[13] Tale evidenza contabile risulta pari a 64 milioni di euro annui per il 2008 e 2009 e 37 milioni di euro per il 2010, anno in cui si esaurisce la portata degli interventi disposti dall'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 249/2004.

[14] Trattamenti di sostegno del reddito e agevolazioni contributive.

[15] In data 17 settembre 2008.

[16] Tale eventualità è giudicata remota data la complessità delle procedure da attivare.

[17] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004.

[18] La Nota si basa sulle risultanze dei bilanci consuntivi dell'Inps 2006 e 2007.

[19] Nonostante i ripetuti utilizzi di tagli lineari della tabella C per la copertura di oneri permanenti, si segnala che il ricorso a tale copertura per oneri che presentano caratteristiche di rigidità e di obbligatorietà appare incoerente con le caratteristiche della tabella C quali la modulabilità e la flessibilità anno per anno.

[20] Il comma 2 dell'articolo 6-quater, del decreto-legge n. 7/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005), dispone l'incremento di 1 euro dell'addizionale comunale (istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge n. 350/2003) destinandolo ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del trasporto aereo presso l'Inps (istituito dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 249/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004).

[21] La normativa vigente prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro ai fini del trasferimento al Fondo speciale.

[\[22\]](#) Articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 249/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004.

[\[23\]](#) Articolo 3-bis del decreto-legge n. 108/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2002.

[\[24\]](#) Nel caso, pertanto, dell'insufficienza della copertura sarebbe comunque obbligatorio provvedere alla erogazione dei trattamenti.

[\[25\]](#) Cfr. Intervento del rappresentante del Governo presso la Commissione Bilancio nella seduta del 17 settembre 2008, nonché la Nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, pervenuta il 17 settembre 2008.